

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 56 – 36441/2013

OGGETTO: Progetto: “Ampliamento dell’attività di deposito preliminare”
Comune: Avigliana (TO)
Proponente: Ecoidea Ambiente s.r.l.
Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 08/05/2013 la Società Ecoidea Ambiente s.r.l. (di seguito proponente) con sede legale in Avigliana (TO) Via Avogadro n. 23, Partita IVA 10534920011, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di “Ampliamento dell’attività di deposito preliminare”, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 bis “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- in data 23/05/2013 è stato pubblicato all’Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l’istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- in data 19/06/2013 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;
- in sede di tale Conferenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state richieste al proponente integrazioni documentali necessarie per il completamento dell’istruttoria;
- la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Amministrazione in data 06/08/2013;
- la documentazione integrativa presentata dal proponente è stata verificata dall’Organo Tecnico per la VIA;

Rilevato che:

Stato di fatto

- il sito produttivo della Società proponente è localizzato in via Avogadro n. 23 nel territorio del Comune di Avigliana ed attualmente opera in virtù della D.D. del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 61-22060/2013 del 27/5/2013, provvedimento di rinnovo dell'AIA n. 126-654148 del 8/6/2007, rilasciato ai sensi dell'art. 29 – octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il codice IPPC 5.1 “*Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*”;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono, per una serie di codici CER pericolosi e non pericolosi, le seguenti:
 - D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
 - R13 - messa in riserva prima di una delle operazioni di cui ai punti da R1 ad R12;
 - D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
 - R12 – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 ad R11.
- la capacità massima di stoccaggio autorizzata è pari a 210 mc; 105 mc nell'area A (fabbricato coperto chiuso) e 105 mc nell'area B (tettoia tamponata su due lati);

Stato di progetto

- il progetto consiste nell'ampliamento delle superfici destinate all'impianto con insediamento in parte di capannone industriale al civico n. 21 di Via Avogadro separato da quello già in uso da un passaggio privato;
- non è previsto un aumento della capacità di stoccaggio ma l'ottimizzazione dei flussi e della gestione dei rifiuti trasferendo la gestione dei rifiuti solidi anche nel capannone al civico n. 21;
- nel capannone di Via Avogadro 21 è prevista inoltre l'introduzione di una nuova cabina di aspirazione per la lavorazione dei carboni attivi esauriti o movimentazione filtri e polveri provenienti da verniciatura e di una nuova pressa per l'adeguamento volumetrico;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono giunte le seguenti note conservate agli atti:

- nota prot. n. 110756 del 20/06/2013 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 20088 del 10/06/2013 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la modifica risulta non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 29 – nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., domanda di modifica dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) attualmente in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- l'area oggetto dell'intervento ricade in area produttiva da P.R.G.C.;
- l'area interessata dall'intervento ricade all'interno della fascia dei 150 m del Canale Naviglia ed è inoltre soggetta a vincolo ex DM 1/8/1985;
- allo stato non è prevista la realizzazione di nuove opere che prevedano il rilascio di autorizzazione in vincolo ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza della Commissione Paesaggistica del Comune di Avigliana;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- l'impianto attualmente ha una superficie piuttosto contenuta in relazione alle numerose tipologie di rifiuti gestite: ciò ha determinato in passato alcune problematiche gestionali come, ad esempio, l'impossibilità di garantire la separazione di rifiuti tra di loro incompatibili o la compartimentazione di materiali infiammabili;
- l'ampliamento degli spazi è quindi un'esigenza aziendale legata alla gestione dei rifiuti in sicurezza e ad un miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto ed è, quindi, in linea di principio condivisibile sotto il profilo programmatico ed ambientale;
- la documentazione allegata all'istanza di Verifica di VIA del 08/05/2013 non consentiva di formulare delle valutazioni di carattere progettuale in quanto risultante del tutto carente sotto questo aspetto; mancava del tutto il progetto preliminare dell'intervento inoltre l'ampliamento non era stato correlato con l'attività esistente in modo da effettuare una valutazione costo beneficio dell'intervento proposto, anche in relazione alla mitigazione degli impatti derivanti dall'attività già in essere;
- per poter esprimere valutazioni in merito è stato richiesto in sede di conferenza dei Servizi del 19/06/2013 di integrare la documentazione con:
 - una relazione tecnica dell'intervento che contenga, tra l'altro, l'indicazione delle tipologie di rifiuti che verranno stoccate nel nuovo capannone e le modalità di deposito;
 - le correlazioni del nuovo capannone con l'attività esistente, dimostrando concretamente che l'ampliamento determinerà una razionalizzazione nella gestione dei rifiuti e di conseguenza un miglioramento delle prestazioni ambientali dello stesso;
 - l'indicazione delle attività di gestione rifiuti che verranno svolte nel nuovo capannone;
 - i presidi antincendio che verranno adottati;
 - una planimetria dell'intero complesso che descriva in maniera chiara, aree ed attività che verranno svolte.
- con la documentazione presentata in data 06/08/2013 il proponente ha in generale risposto a quanto richiesto; la documentazione può ritenersi sufficiente ai fini dell'istruttoria in atto che prevede l'esame di un progetto preliminare;
- per l'avvio dell'iter di modifica/aggiornamento dell'AIA in essere, gli aspetti progettuali sopra riportati dovranno essere ulteriormente sviluppati secondo criteri di progettazione definitiva;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto, anche a seguito dell'ampliamento, non si originano reflui industriali;
- i reflui derivanti dallo scrubber di nuova installazione verranno allontanati come rifiuto;
- per le aree esistenti è stato approvato ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R.

“Regolamento regionale recante: *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* il piano di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio;

- nelle integrazioni del 06/08/2013 viene dichiarato che per il civico n. 21 non esistono superfici scolanti ai sensi del Regolamento Regionale 1/R/2006 e s.m.i.;
- in sede di istruttoria di modifica/aggiornamento dell’AIA, SMAT s.p.a. si dovrà esprimere in merito e valutare l’eventuale aggiornamento del “Piano” approvato;

Emissioni in atmosfera

- a presidio della nuova cabina di aspirazione per la lavorazione dei carboni attivi esauriti o movimentazione filtri e polveri provenienti da verniciatura è previsto un impianto di abbattimento con adsorbitore a carboni attivi;
- è previsto inoltre l’implementazione dei presidi esistenti al civico n. 23 con l’introduzione di uno scrubber;
- il proponente dovrà fornire una relazione tecnica che descriva nel dettaglio gli impianti impiegati ed i loro dimensionamenti; per la stesura della relazione fare riferimento con quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0 , approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all’indirizzo:
<http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;

Rumore

- come richiesto, è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene comunque che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che sono state condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Prevenzione incendi

- il progetto di modifica dovrà essere valutato ex. art. 4 comma 6 D.P.R. 151/2011 ed ex. art. 4 commi 6,7 D.M. 07/05/2012;

Ritenuto che:

- l’intervento è da ritenersi positivo in quanto potrà consentire di superare problematiche gestionali registrate in passato;
- il proponente con la documentazione integrativa ha in generale recepito le osservazioni avanzate in sede di conferenza dei servizi ma sono tuttavia ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale al fine di ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;
- non sono in generale emersi elementi tali, vista la tipologia di intervento richiesto, da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;
- le eventuali ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- gli aspetti progettuali sopra evidenziati richiesta di integrazioni, dovranno essere sviluppati nel dettaglio secondo i criteri di progettazione definitiva;
- SMAT s.p.a. si dovrà esprimere in merito alla presenza di superfici scolanti ai sensi del Regolamento Regionale 1/R/2006 e s.m.i. e valutare l'eventuale aggiornamento del "Piano" approvato;
- relativamente alle emissioni in atmosfera fornire una relazione tecnica che descriva nel dettaglio gli impianti di abbattimento impiegati ed i loro dimensionamenti; per la stesura della relazione fare riferimento con quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0 , approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;
- il progetto di modifica dovrà essere valutato ex. art. 4 comma 6 D.P.R. 151/2011 ed ex. art. 4 commi 6,7 D.M. 07/05/2012 da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il DM 05/02/1998

- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Ampliamento dell'attività di deposito preliminare*” presentato dalla Società Ecoidea Ambiente s.r.l. con sede legale in Avigliana (TO) Via Avogadro n. 23, Partita IVA 10534920011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 19/09/2013

La Dirigente del Servizio
dott. ssa Paola Molina
F.to in originale